



L'assegno per il Nucleo Familiare è stato istituito dalla Legge n. 153/1988.

L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo tabelle annualmente rivalutate.

L'art. 1, comma 559 della Legge 311/2004 (Legge Finanziaria per l'anno 2005) e il DM del 4.4.2005 dispongono che l'assegno per il nucleo familiare può venire erogato direttamente al coniuge del dipendente qualora non sia titolare di un autonomo diritto di corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, ossia che non abbia un rapporto di lavoro dipendente ovvero non sia titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, fermi restando i requisiti per il diritto all'assegno in capo al dipendente.

1) PERIODO DI RIFERIMENTO

La Legge 153/1988 prevede che il reddito del nucleo familiare sia costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il primo luglio di ogni anno ed abbia valore per la corresponsione dell'assegno sino al 30 giugno dell'anno successivo.

2) FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE

- il richiedente lavoratore;
- il coniuge (purché non legalmente ed effettivamente separato);
- i figli legittimi, legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi di legge, di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiori di 18 anni, non coniugati, inabili che si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- I figli tra 18 e 21 anni, purché studenti o apprendisti, sono equiparati ai figli minori nel caso in cui nel nucleo familiare siano compresi più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni. In questo caso si considerano rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiori a 21 compiuti;
- i fratelli, le sorelle, i nipoti del richiedente, minori d'età, ovvero maggiorenni inabili, non coniugati, orfani di entrambi i genitori, che non abbiano diritto alla pensione dei superstiti.

Nei casi di inabilità occorre allegare alla domanda, se non già presentato negli anni precedenti, il relativo certificato aggiornato rilasciato dalla A.S.L. competente per territorio o dalle preesistenti Commissioni sanitarie provinciali.

Possono essere inclusi tra i componenti del nucleo i familiari residenti, oltre nei Paesi dell'Unione Europea, anche nei seguenti Stati esteri convenzionati (Capo Verde, Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (massimo 4 figli), Santa Sede) purché non percepiscano assegni per trattamento di famiglia corrisposti dallo stato estero.

3) NON FANNO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- i figli affidati all'altro coniuge o ex coniuge;
- i figli naturali del richiedente coniugato non separato legalmente, non inseriti nella famiglia legittima;



- i figli naturali compresi nel nucleo familiare dell'altro genitore non convivente con il richiedente;
- il coniuge ed i familiari di cittadino italiano che non hanno la residenza in Italia, per i quali spetti un trattamento di famiglia a carico di uno stato estero;
- il coniuge ed i familiari di cittadino straniero che non hanno la residenza in Italia e non sono residenti nei Paesi dell'Unione Europea o sono residenti negli Stati esteri non convenzionati;
- i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti.

4) FORMAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE

La somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare costituisce il reddito cui fare riferimento.

Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.

N.B.: L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.

CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO:

- i redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, redditi d'impresa, pensioni e vitalizi, redditi da terreni e fabbricati, gli assegni periodici corrisposti dal coniuge in caso di separazione o di divorzio, ecc.), al netto dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli a tassazione separata, al lordo degli oneri deducibili;
- i redditi prodotti all'estero che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all'IRPEF;
- i redditi da lavoro, conseguiti presso Enti internazionali aventi sede nel territorio italiano, ma non soggetti alla normativa tributaria italiana;
- redditi corrisposti da altra prestazione previdenziale (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità ecc.);
- borse di studio assoggettate all' IRPEF;
- i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, se di importo complessivamente superiori a € 1.032,91:
 - borse di studio e assegni di ricerca (se esenti da IRPEF);
 - somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro (solo per i dipendenti del settore privato)
 - redditi da pensioni sociali;
 - pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi, ai sordomuti;
 - pensioni privilegiate ed assegni annessi;
 - rendite da B.O.T., C.C.T. e altri titoli emessi dallo Stato;
 - interessi su depositi in c/c bancari o postali;
 - premi e vincite al lotto, lotterie e concorsi pronostici;
 - eccetera.....

NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO:

- il trattamento di fine rapporto comunque denominato e le eventuali anticipazioni sul trattamento stesso;
- l'assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia dovuto per legge;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- le indennità di missione non eccedenti il limite previsto per l'assoggettamento ad imposizione fiscale;
- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti;
- le indennità di frequenza corrisposte ai minori mutilati ed invalidi civili.
- borse di studio e assegni di ricerca esenti IRPEF ai sensi dell'art. 4 della legge 476/1984 di importo inferiore a 1.032,91 euro.